

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2012,
n. 23

Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all'art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, modificata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n° 26;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1930 del 02/10/2012 di adozione del regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell'abilita-

zione all'esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia.

Art. 2

Destinatari

E' riconosciuta l'abilitazione all'esercizio dell'attività:

- a) di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;
 - b) di accompagnatore turistico;
- a coloro che dimostrano di aver svolto un'attività compiuta negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate.

Art. 3

Criteri

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 2 riguardante l'attestazione dell'attività svolta, rilevano i seguenti elementi:

- a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
- b) fatture emesse, possesso di partita IVA;
- c) lettere d'incarico per conto di:
 - enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco iscritte all'UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia) sezione Puglia;
 - enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
- d) ricevute di pagamento d'imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all'attività professionale turistica;
- e) dichiarazioni dei redditi;
- f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;

g) attestazione del rapporto di lavoro subordinato.

2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Gli interessati, aventi diritto, devono:

- certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all'art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13;
- devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi prescritti nel comma 1. dell'art.3 del presente regolamento.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di ricono-

scimento all'abilitazione di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore turistico, al rilascio dell'attestato di abilitazione richiesto.

2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati.

3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale. L'interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.

Art. 5

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s'intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre, n. 26.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 03 ottobre 2012

VENDOLA